

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2024, n. 705

Approvazione Schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/90 e s.m.i. tra Regione Puglia e Comando Scuole A.M./3^A R.A. in materia di attività culturali, musicali e di intrattenimento per la collettività.

L'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale Viviana Matrangola sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Responsabile E.Q. Bianca Bellino, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore del Dipartimento, Aldo Patruno, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del proprio Statuto, "promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità" e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- la L.R. del 25/06/2013, n. 17 - "Disposizioni in materia di beni culturali" disciplina gli interventi della Regione e degli enti locali al fine di assicurare, tra gli altri, la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare, all'art. 5, stabilisce che la Regione "opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati ... al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali".
- la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato la costruzione di un Piano Strategico della cultura "PiiiLCulturainPuglia" 2017-2026, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 543 del 19/3/2019;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale dispone di risorse materiali ed immateriali e gestisce numerosi siti di interesse culturale tra i quali il Polo Arti Cultura e Turismo presso la Fiera del Levante, i Poli Biblio Museali nei territori di Lecce, Brindisi e Foggia, il complesso immobiliare Kursaal Santalucia, l'istituendo Polo Ex Caserma Rossani, etc;
- la Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^A Regione Aerea è composta da Avieri musicanti, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso i Conservatori di Musica ed è, altresì, uno dei complessi più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati in Italia per profilo artistico delle sue esibizioni ed per qualità dei programmi proposti;
- il CSAM/3^A RA ha interesse a promuovere sul territorio l'immagine dell'Aeronautica Militare favorendo

l'incontro tra la realtà civile e l'Arma Azzurra con il relativo accrescimento delle competenze professionali del personale Musicante e ad integrare propri eventi e iniziative istituzionali con la partecipazione delle predetta compagine musicale, con lo scopo comune di incentivare la realizzazione di eventi/manifestazioni che abbiano una ricaduta positiva sia in termini di valorizzazione dell'immagine, nonché lo sviluppo, il potenziamento e il sostegno della pratica musicale.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il d.lgs. 36/23 "Codice dei contratti pubblici", art. 7 comma n. 4 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse, b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTI

- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- la D.G.R. 08 febbraio 2023, n. 85 avente per oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di genere";
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

TUTTO CIÒ PREMESSO si ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, di proporre l'approvazione del presente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- **NEUTRO**
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e) della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:

- **di prendere atto** e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** l'allegato Schema di Accordo di collaborazione (Allegato A) ex art. 15 legge 241/90 e s.m.i. tra Regione Puglia e Comando Scuole A.M./3[^] R.A. in materia di attività culturali, musicali e di intrattenimento per la collettività, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Comando Scuole A.M./3[^] R.A., dando atto che lo stesso Direttore potrà apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;
- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 18/2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini de/l'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile E.Q.
Bianca Bellino

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

L'Assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale
Viviana Matrangola

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore relatore Viviana Matrangola;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di prendere atto** e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- **di approvare** l'allegato Schema di Accordo di collaborazione (Allegato A) ex art. 15 legge 241/90 e s.m.i. tra Regione Puglia e Comando Scuole A.M./3[^] R.A. in materia di attività creative, culturali e di intrattenimento per la collettività, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Comando Scuole A.M./3[^] R.A., dando atto che lo stesso Direttore potrà apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione;
- **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.r. n. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



ALLEGATO
Proposta A04/DEL/2024/00025



BOZZA ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A.

E

REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO**



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Comando Scuole A.M./3[^] R.A., con sede legale in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n. 39, rappresentato dal Comandante Gen. S.A. Silvano FRIGERIO, di seguito denominata “**CSAM/3[^] R.A.**”;

E

La Regione PUGLIA – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, con sede in Fiera del Levante, Lungomare Starita pad. 107, Bari

VISTI

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, segnatamente, l'art. 15 secondo cui *“le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, “Codice dell’ordinamento militare”;
- il D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, “Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull’ Ordinamento Militare”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il D. Lgs. nr. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione



delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- il D.M. nr. 162 del 25.07.2012, relativo alla promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle FF.AA.;
- La Direttiva SMA ORD 027 ed. 2020, in tema di *“Linee guida per la stipula di accordi volti a regolare i rapporti di collaborazione tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati”*;
- La direttiva SMA-GEN 005 ed. 2011, *“Norme per la concessione di apporti dell’A.M. a pubbliche manifestazioni nazionali ed estere”*;
- L’autorizzazione dello Stato Maggiore Difesa prot. n. M_D A0D32CC REG2024 69413 del 25.3.2024,

PREMESSO CHE

La **Fanfara** del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^a Regione Aerea è composta da Avieri musicanti, opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso Conservatori di Musica;

Grazie all’alto profilo artistico delle sue esibizioni ed alla qualità dei programmi proposti, la Fanfara è, altresì, uno dei complessi più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati in Italia;

Il CSAM/3^a RA ha interesse a promuovere sul territorio l’immagine dell’Aeronautica Militare favorendo l’incontro tra la realtà civile e l’Arma Azzurra con il relativo accrescimento delle competenze professionali del personale Musicante;

La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione.

La Regione Puglia gestisce numerosi siti di interesse culturale fra i quali il Polo Arti Cultura Turismo, i Poli Biblio Museali, Il complesso immobiliare Kursaal Santalucia, e l’istituendo Polo Ex Caserma Rossani.



La stessa ha interesse ad integrare propri eventi e iniziative istituzionali con la partecipazione della predetta compagine musicale.

Lo scopo comune delle Parti è quello di incentivare la realizzazione di eventi/manifestazioni che abbiano una ricaduta positiva sia in termini di valorizzazione dell'immagine, nonché lo sviluppo, il potenziamento e il sostegno della pratica musicale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione di seguito A.C..

ARTICOLO 2

(Oggetto e finalità)

Con il presente A.C. le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze e con apporti, i cui oneri resteranno a carico rispettivo delle stesse, intendono offrire alla collettività opportunità creative, culturali e di intrattenimento. In tale contesto la Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio) e il CSAM/3^R.A. potranno organizzare, con l'impiego della Fanfara e di strutture e luoghi di interesse culturale a disposizione dell'Ente regionale, tra le quali il Kursaal Santalucia, eventi di intrattenimento e concerti tematici, nonché elaborare progetti congiunti in tale settore.

ARTICOLO 3

(Obblighi specifici delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente A.C., a concordare le attività da sviluppare e svolgere. Con comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005, da inviare all'altra Parte con congruo preavviso.



La Parte proponente indicherà i dettagli dell'intervento richiesto all'altra Parte, specificando con esattezza i propri impegni e i dettagli degli apporti necessari alla realizzazione dell'evento.

ARTICOLO 4

(Referenti)

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti identificano quali referenti delle attività:

- **CSAM/3^ R.A. – BARI**

Referenti: Capo Ufficio Comando e Capo Sezione Presidio e Cerimoniale (pro- tempore);

- **Regione Puglia – BARI**

Referenti: Direttore Dipartimento Turismo, Economia e valorizzazione del territorio

I predetti referenti concorderanno modalità e tempistiche di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 5

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Ciascuna Parte fornisce le prestazioni in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.
2. A tal riguardo si specifica che il personale dell'A.M, chiamato a svolgere in virtù del presente A.C. attività a qualunque titolo presso la Controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla propria autorità militare competente e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.



ARTICOLO 6

(Tutela del patrimonio informativo della difesa)

Tutte le informazioni di qualsiasi natura saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza e/o altre articolazioni interessate. Si specifica che le attività previste nell'ambito della collaborazione dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

ARTICOLO 7

(Tutela dei dati personali)

1. Nel presente A.C. saranno disciplinate, altresì, le modalità di gestione di tutti i dati personali e sensibili nonché di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui le Parti dovessero entrare in possesso, o fornirsi reciprocamente nel corso della collaborazione
2. Le Parti, nelle relazioni di servizio, si impegnano a trattare i dati personali e sensibili in osservanza alle norme e principi fissati nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D. Lgs. n. GS 101/2018, nel D. Lgs. n. 51/2018 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8

(Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Il personale di una delle Parti che sia eventualmente chiamato a svolgere attività presso la sede dell'altra Parte sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché ad osservare le prescrizioni vigenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e successive modificazioni.



2. Il personale potrà essere edotto delle prescrizioni vigenti a mezzo di appositi documenti informativi predisposti dalla Parte ospitante ed, eventualmente, chiamato a sottoscriverli per conoscenza e accettazione.
3. Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto, aggiornato e condiviso nei contenuti generali a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività.
5. Nell'attività di cooperazione e coordinamento tra dato di lavoro le Parti dovranno anche tener conto delle particolari previsioni contenute nella "Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.

ARTICOLO 9 (Proprietà intellettuale)

1. Le Parti contraenti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.). In particolare:
 - ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, *know-how* e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente A.C. ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
 - le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, tenendo conto delle competenze attribuite a Difesa Servizi S.p.A., e nel rispetto delle regole di evidenza pubblica;



- la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, *know-how* e informazioni di pertinenza dell'attività svolta congiuntamente dalle Parti sarà di proprietà comune in relazione all'apporto inventivo delle singole Parti;
2. Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.C. previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità delle regole dettate dalla stessa.

Articolo 10

(Obblighi assicurativi ed esonero dalla responsabilità)

1. Le Parti contraenti convengono che in favore del personale interessato dalle attività oggetto del presente A.C. si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. A copertura dei rischi professionali e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle prestazioni richieste, nonché per responsabilità civile, contro i danni causati ad altre persone o cose.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte del CSAM/3[^] R.A. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti, durante lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione.

Articolo 11

(Immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine della comune intesa e di quella di ciascuna delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente A.C. saranno utilizzati congiuntamente i loghi della Regione Puglia e del Comando Scuole AM/3[^] R.A. con osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e ferme restando le specifiche competenze di Difesa Servizi S.p.A..

Articolo 12

(Oneri finanziari ed economici)



Dall'esecuzione del presente A.C. non dovranno derivare oneri per il bilancio dello Stato per gli E.F. di riferimento. Entrambe le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

Articolo 13

(Recesso unilaterale e sospensione temporanea)

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente A.C., informandone la controparte, anche con un minimo preavviso per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
2. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente A.C., per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.
3. Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente A.C..
4. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della facoltà di recesso e sospensione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs. 82/2005.

Articolo 14

(Risoluzione consensuale per inadempimento)

1. Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.
2. Quale forma di avviso alla controparte per esercizio della risoluzione è prevista la modalità di comunicazione telematica contemplata dall'articolo 47 del D. Lgs.



82/2005. Le Parti possono risolvere il contratto, secondo le disposizioni vigenti, in caso di inadempimento alla prescrizione del presente accordo.

Articolo 15 (Controversie)

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente A.C. saranno preliminarmente affrontate attraverso consultazioni e trattative di bonario componimento tra le Parti. Nel caso di mancata composizione bonaria della controversia, la stessa verrà rimessa all'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

Articolo 16 (Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo)

Il presente Accordo di Collaborazione (A.C.) entra in vigore alla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni prorogabili per un successivo triennio, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza tramite posta certificata e successiva accettazione della controparte dalla quale si evinca la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo.

Articolo 17 (Registrazione ed eventuali oneri fiscali)

1. Il presente Atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86. Le spese per l'eventuale registrazione, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n.790 e ss.mm.ii, sono a totale carico della Parte richiedente.



2. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.

Bari,

Per il CSAM/3^ R.A. – BARI

Il Comandante

Gen. S.A. Silvano FRIGERIO

Per la Regione Puglia - BARI
